

**F**ondazione  
**N**azionale dei  
**C**ommercialisti

**STRUMENTI DI LAVORO**

**CHECK LIST IMPOSTE 2015  
(IRES E IRAP)**

**F**

**N**

**C**

**UNICO SC 2015 - IRES**

DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

Codice ATECO 2007 (prevalente per ricavi) \_\_\_\_\_

**VISTO DI CONFORMITA'**

Sono stati compensati crediti superiori a 15.000 euro in compensazione orizzontatale?

SI \_\_\_ NO \_\_\_

Se SI', è stato apposto il visto di conformità?

SI \_\_\_ NO \_\_\_

**NOTA BENE** In presenza di crediti superiori a 15.000 euro che si intende utilizzare in compensazione orizzontale, è bene verificare se dalla ricevuta telematica scaricata in seguito all'invio telematico delle dichiarazioni emerge l'apposizione del visto di conformità. È consigliato controllare, inoltre, i contribuenti per i quali si è proceduto ad attestazione ed asseverazione.

**Modalità e termini di presentazione**

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO E' ORDINARIO? SI \_\_\_ NO \_\_\_

<b>SOGGETTI IRES (es. società di capitali)</b>	
Soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare	<b>30 settembre 2015</b> (ultimo giorno del nono mese successivo al 31/12/2014)
Società con periodo d'imposta a cavallo, Es. 1/7/2014 - 30/6/2015	<b>31 marzo 2016</b> (ultimo giorno del nono mese successivo al 30/6/2015)

LA SOCIETA' E' STATA INTERESSATA DA UN'OPERAZIONE STRAORDINARIA nel 2014 ? SI \_\_\_ NO \_\_\_

SE SI' IN CHE DATA? \_\_\_\_\_

**NOTA BENE** Non rileva la data di approvazione del bilancio o del rendiconto ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta. Si propongono alcune tabelle di sintesi per esaminare gli obblighi di presentazione in caso di **operazioni straordinarie**:

- società in liquidazione;
- liquidazione oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio;
- revoca della liquidazione;
- fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- trasformazione;
- fusione;
- scissione.

OPERAZIONE STRAORDINARIA	NORMA di RIFERIMENTO	PERIODO di RIFERIMENTO	SOGGETTO OBBLIGATO	TERMINE
LIQUIDAZIONE	Art. 5, D.P.R. 322/1998	<b>Ante liquidazione</b> , tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484e 2485 del codice civile (data dell'iscrizione presso il registro delle imprese)	liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a tale data in via telematica
LIQUIDAZIONE	Art. 5, D.P.R. 322/1998	risultato <b>finale delle operazioni di liquidazione</b>	liquidatore	entro 9 mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica.
LIQUIDAZIONE	Art. 2, D.P.R. 322/1998 (per espresso rimando del co. 2 dell'art. 5)	Periodo compreso tra la <b>data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società e la data di chiusura del periodo d'imposta</b> . (Nel caso in cui la liquidazione si protrae oltre il periodo d'imposta in corso alla data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società)	liquidatore	entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
<b>REVOCA LIQUIDAZIONE</b> (con effetti prima del termine di presentazione delle dichiarazioni)	Art. 5, co. 3-bis, D.P.R. 322/1998		nessuno	(si presentano le dichiarazioni relative all'intero periodo d'imposta)
<b>FALLIMENTO e LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</b>	Art. 5, co. 4, D.P.R. 322/1998	<b>Inizio</b> periodo d'imposta e data <b>sentenza</b> di fallimento	Curatore fallimentare e commissario liquidatore	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello della nomina del curatore e del commissario liquidatore
<b>FALLIMENTO e LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</b>	Art. 5, co. 4, D.P.R. 322/1998	<b>Apertura e chiusura</b> di fallimento	Curatore fallimentare e commissario liquidatore	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello della chiusura del fallimento e della liquidazione
<b>TRASFORMAZIONE</b> (di una società non soggetta all'IRES in società soggetta a tale imposta, o viceversa)	Art. 5-bis, co. 1, D.P.R. 322/1998	<b>Ante trasformazione</b> (compreso tra inizio periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione - iscrizione della delibera presso il registro imprese)	rappresentante legale	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione
<b>TRASFORMAZIONE</b> (di una società non soggetta all'IRES in società soggetta a tale imposta, o Viceversa)	Art. 5-bis, co. 1, D.P.R. 322/1998	<b>Post trasformazione</b> (compreso tra la data in cui ha effetto la trasformazione - iscrizione della delibera presso il registro imprese - e la fine del periodo d'imposta)	rappresentante legale	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta
<b>FUSIONE</b>	Art. 5-bis, co. 2, D.P.R. 322/1998	<b>Ante fusione</b> (compreso tra inizio periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione - l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti)	Società incorporante	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la fusione
<b>FUSIONE</b>	Art. 5-bis, co. 2, D.P.R. 322/1998	<b>Post fusione</b> (compreso tra la data in cui ha effetto la fusione - l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti - e la fine del periodo d'imposta)	Società incorporante	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta
<b>SCISSIONE PARZIALE</b>	Art. 5-bis, co. 3, D.P.R. 322/1998	Intero	Ciascuna società partecipante all'operazione, in quanto la scissa non si estingue	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta
<b>SCISSIONE TOTALE</b>	Art. 5-bis, co. 3, D.P.R. 322/1998	<b>Ante scissione</b> (compreso tra inizio periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la scissione - l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti)	Società designata a norma del co. 14 dell'art. 173, co. 2, TUIR (in quanto la scissa si è estinta)	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la scissione
<b>SCISSIONE TOTALE</b>	Art. 5-bis, co. 3, D.P.R. 322/1998	<b>Post scissione</b> (compreso tra la data in cui ha effetto la scissione - l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti - e la fine del periodo d'imposta)	Ciascuna beneficiaria	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta

**VERSAMENTI IMPOSTE EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2014**

- **RACCOGLIERE GLI F24 DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI 2014**

<b>Data versamento F24</b>	<b>Acconto Ires</b>	<b>Acconti 2014 e saldo Irap 2013 (*)</b>

(\*) l'indicazione del saldo Irap 2013 è necessaria ai fini della determinazione dell'importo deducibile nella misura del 10%

**Segnalare l'effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio**

- **LA SOCIETA' QUANDO VERSA SALDO IRES 2014 E ACCONTI IRES 2015? \_\_\_\_\_**

<b>BILANCIO APPROVATO</b>		
<b>Momento di approvazione del bilancio</b>	<b>approvazione bilancio entro 4 mesi</b>	<b>approvazione bilancio oltre 4 mesi</b>
<b>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTE A SALDO, COMPRENSIVE DELL'EVENTUALE ADEGUAMENTO DA STUDI DI SETTORE E I° ACCONTO</b>	16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta  (con facoltà di versamento entro il 30° giorno successivo al predetto termine con la maggiorazione dello 0,40%, oltre all'eventuale maggiorazione del 3% determinata sulla differenza - se questa è superiore al 10% - tra i ricavi o compensi da studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili )	16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio  (con facoltà di versamento entro il 30° giorno successivo al predetto termine con la maggiorazione dello 0,40%, oltre all'eventuale maggiorazione del 3% determinata sulla differenza - se questa è superiore al 10% - tra i ricavi o compensi da studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili )
<b>MANCATA APPROVAZIONE ENTRO I TERMINI O NON APPROVATO AFFATTO</b>		
<b>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTE A SALDO, COMPRENSIVE DELL'EVENTUALE ADEGUAMENTO DA STUDI DI SETTORE E I° ACCONTO</b>	16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta  (con facoltà di versamento entro il 30° giorno successivo al predetto termine con la maggiorazione dello 0,40%, oltre all'eventuale maggiorazione del 3% determinata sulla differenza - se questa è superiore al 10% - tra i ricavi o compensi da studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili )	16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato  (con facoltà di versamento entro il 30° giorno successivo al predetto termine con la maggiorazione dello 0,40%, oltre all'eventuale maggiorazione del 3% determinata sulla differenza - se questa è superiore al 10% - tra i ricavi o compensi da studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili )
<b>TERMINE VERSAMENTO II° ACCONTO (sia in caso di bilancio approvato che non)</b>	Entro l'11° mese dello stesso periodo di imposta per il quale si effettua il versamento  (30 Novembre con esercizio coincidente con l'anno solare)	Entro l'11° mese dello stesso periodo di imposta per il quale si effettua il versamento  (30 Novembre con esercizio coincidente con l'anno solare)

**CALCOLO DELL'IMPOSTA – SOGGETTI IRES (QUADRO RF ED RN)**

1. SI PARTE DALL'UTILE/PERDITA ANTE IMPOSTE (RF4 – RF 5)
2. SI CALCOLA L'IRES CORRENTE OPERANDO VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE
3. SI COMPILA IL QUADRO RF DI UNICO SC 2015

**VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE – QUADRO RF**

<b>QUADRO RF - VARIAZIONI IN AUMENTO</b>				
<b>PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - RIGHI RF 7 e 8 + RS 126-RS129</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>ANALISI</b>	<b>NOTE</b>
<b>Ci sono plusvalenze che possono essere rateizzate?</b>			Le plusvalenze <b>realizzate</b> concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare <u>nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto</u>	Controllare il <b>rigo RS127 Unico 2014</b>
<b>Negli anni passati si è optato per la rateizzazione delle plusvalenze?</b>			Indicare la quota tassabile nell'anno in <b>RF7</b>	
<b>Sono presenti sopravvenienze attive costituite dal risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento dei beni, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi?</b>			Anche in questo caso è consentita la tassazione frazionata in periodi d'imposta.	
<b>Sono presenti plusvalenze derivanti da cessione di immobilizzazioni finanziarie non PEX (iscritte come tali negli ultimi tre bilanci) ?</b>			In questo caso è applicabile il medesimo trattamento fiscale previsto per le plusvalenze su beni strumentali	
<b>La società ha ricevuto contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio?</b>  <b>ATTENZIONE:</b> ai fini fiscali i contributi <b>seguono il principio di cassa</b> (rileva quindi l'esercizio in cui sono incassati). Fanno eccezione i contributi in conto impianti, concessi in relazione all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili.			I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto..	La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel <b>quadro RS</b>
<b>IMMOBILI PATRIMONIO - RIGHI RF 10, RF11, RF21 + RF 39</b>				
<b>La società possiede immobili non costituenti beni strumentali e non costituenti beni alla cui produzione o al cui scambio è</b>			I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta	<b>Immobile locato:</b> qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15%

<p>diretta l'attività (c.d. IMMOBILI – PATRIMONIO)?</p>		<p>l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito <b>secondo le risultanze catastali</b>, per quelli situati nel territorio dello Stato.</p> <p><u>Nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali</u></p>	<p>dello stesso, delle spese documentate di <b>manutenzione ordinaria</b>, risulti <b>superiore al reddito medio ordinario</b> dell'unità immobiliare, <b>il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione</b></p>
<p><b>RICAVI STUDI DI SETTORE - RIGO RF 12</b></p>			
<p>La società si è adeguata ai ricavi determinati in base ai parametri o agli studi di settore?</p>		<p>Indicare gli importi in RF12.</p> <p><b>NOVITA'</b> I maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai fini IVA, da quest'anno sono indicati nella <b>sezione XXI del quadro RQ, anziché nel quadro RS.</b></p>	<p>Va applicata la <b>maggiorazione del 3%</b>? Da indicare in colonna 2</p>
<p><b>VARIAZIONI RIMANENZE – RIGO RF 13</b></p>			
<p>Devono essere rilevate delle variazioni fiscali nell'ammontare delle rimanenze finali? (artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR)</p>		<p>Da indicare nel rigo RF13</p>	
<p><b>COMPENSI AMMINISTRATORI NON PAGATI – RIGO RF 14</b></p>			
<p>Sono presenti compensi agli amministratori (a busta paga) imputati a conto economico ma non ancora corrisposti?</p>		<p>Da indicare nel rigo RF14</p>	<p><b>ATTENZIONE:</b> se ci sono compensi corrisposti nel 2014 ma imputati a conto economico nel 2013, è necessaria una <b>variazione in diminuzione</b> (rigo RF40).</p>
<p><b>INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI – RIGO RF 15 + RIGHI DA RF118 A RF 121</b></p>			
<p>Sono presenti interessi passivi indeducibili?</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> l'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile solamente nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica</p>		<p>Al fine di determinare l'importo dell'eccedenza di tali interessi passivi va compilato l'apposito prospetto posto nel presente quadro RF.</p> <p>Indicare l'importo indeducibile nel rigo RF15</p> <p>N.B. interessi liquidazione IVA trimestrale sono tutti <b>indeducibili</b></p> <p>N.B. interessi su autoveicoli sono deducibili in base all'art.164 del Tuir.</p>	<p>Per risultato operativo lordo (ROL) si intende: <b>Valore della produzione (lettera A)</b> - <b>costi della produzione (lettera B) del Conto economico,</b> con l'esclusione: 1. degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritti nelle voci di cui al numero 10) lettere a) e b); 2. dei canoni di</p>

			locazione finanziaria dei beni strumentali.
<b>IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE – RIGO RF 16</b>			
Sono state contabilizzate imposte indeducibili o tassate secondo il criterio di cassa?		<p>Nel <b>rigo RF 16</b> devono essere indicate le imposte indeducibili quali:</p> <p>a) le imposte sui redditi (IRES, IRAP, Imposte sostitutive, IMU, TASI, ecc.);</p> <p>b) quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (es. l'IVA non addebitata sugli omaggi);</p> <p>c) altre imposte, diverse dalle precedenti (ad esempio, la c.d. "tassa sui rifiuti"), deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.</p>	<p><b>ATTENZIONE:</b> nel rigo RF16 occorre anche indicare <u>l'intero ammontare dell'Irap risultante a conto economico</u>. Nel <b>rigo RF55</b>, va indicata la quota dell'Irap, deducibile dal reddito d'impresa (codici 12 e 33).</p> <p>Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, il 30 per cento dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> nel rigo RF16 occorre anche indicare <u>l'intero ammontare dell'IMU 2014 pagata nel 2014 su beni strumentali (per natura e destinazione)</u>. Nel <b>rigo RF55</b>, va indicata la quota del 20% deducibile. <b>L'IMU e la TASI su IMMOBILI PATRIMONIO non sono deducibili.</b></p>
<b>EROGAZIONI LIBERALI – RIGO RF 17</b>			
Sono presenti erogazioni liberali indeducibili imputate a conto economico?		Indicare gli importi nel rigo RF17	
<b>SPESE AUTOVEICOLI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 18</b>			
Sono presenti spese per mezzi di trasporto parzialmente indeducibili?		<ul style="list-style-type: none"> <li>per le <b>autovetture e autocaravan, per i ciclomotori e motocicli</b> che <u>non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa</u>, la deducibilità ammessa è fissata nella misura del 20%, (considerando il costo di acquisizione nel limite di € 18.076 per la autovetture, di € 4.132 per i motocicli e di € 2.066 per i ciclomotori); la misura è pari all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;</li> <li>per i <b>veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti</b> - per la maggior parte del periodo d'imposta - è ammessa la</li> </ul>	



			deducibilità <u>nella misura del 70%</u> Indicare gli importi indeducibili nel rigo RF18	
<b>SVALUTAZIONI/MINUSVALENZE/SOP.PASSIVE E PERDITE NON DEDUCIBILI – RIGO RF 19</b>				
<b>Sono presenti svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR?</b>  <b>Sono presenti delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite indeducibili?</b>			Indicare gli importi nel rigo RF19	Ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa <u>sono indeducibili.</u>
<b>MINUSVALENZE PARTECIPAZIONI PEX – RIGO RF 20</b>				
<b>Sono state rilevate minusvalenze relative a partecipazioni esenti?</b>			Indicare gli importi nel rigo RF20	
<b>AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 21</b>				
<b>Sono stati rilevati ammortamenti su beni materiali e immateriali di importo eccedente la quota fiscalmente deducibile?</b>			Indicare gli importi indeducibili nel rigo RF21	Controllare: - ammortamenti telefonia; - ammortamenti autoveicoli; - ammortamento fabbricati strumentali (scorporo valore dell'area); - avviamento (ammortamento max 1/18); - ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
<b>SPESE ALBERGO E RISTORANTE – RIGO RF 23</b>				
<b>Sono presenti spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande?</b>			Indicare nel <b>rigo RF23</b>	Nella determinazione del reddito d'impresa trova applicazione il <b>limite di deducibilità pari al 75%</b> . Si ricorda, in ogni caso, che tale limite <u>non si applica alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal comune.</u>
<b>Sono state contabilizzate spese di pubblicità?</b>			Le <b>spese di pubblicità</b> sono totalmente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La scelta da adottare è in capo al contribuente.	
<b>Sono state contabilizzate spese di rappresentanza?</b>			Le <b>spese di rappresentanza</b> sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività	Sono <u>comunque deducibili</u> le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di <u>valore unitario non superiore a 50 Euro.</u>



			caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa.	
<b>SPESE MANUTENZIONE INDEDUCIBILE – RIGO RF 24</b>				
<b>Sono presenti spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento eccedenti la quota fiscalmente deducibile?</b>			<p>Dette spese <u>non capitalizzate</u> ma imputate a CE, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal libro cespiti ammortizzabili (per le imprese che si trovano nel primo esercizio, si guarda il valore alla fine dello stesso).</p> <p><b>L'eccedenza è deducibile</b> per quote costanti nei <u>cinque periodi d'imposta successivi</u> a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Tali quote eccedenti, devono essere riportate tra le altre variazioni in diminuzione al rigo RF55 - codice 6. Si ricorda infine che, ai fini del calcolo del plafond del 5%, per i beni soggetti al limite di cui all'art. 164, TUIR (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) occorre prendere come riferimento il 20% del loro valore fino a Euro 18.075,99, per la generalità delle imprese, 80% di Euro 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio.</p>	
<b>SVALUTAZIONI E ACC.TI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 25</b>				
<b>Sono presenti accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR?</b>				
<b>Sono state rilevate perdite su cambi? Vi sono disallineamenti da segnalare tra il valore civilistico e fiscale?</b>			Le differenze su cambi vanno indicate nel <b>rigo RF28</b>	
<b>VARIAZIONE RISERVA SINISTRI E RAMO VITA – RIGO RF 26</b>				
<b>Vi sono disallineamenti da segnalare tra il valore civilistico e fiscale?</b>				
<b>COSTI BLACK LIST – RIGO RF 29</b>				
<b>Sono intercorse operazioni con i Paesi black list?</b>			<p>Vanno indicati nel <b>rigo RF29</b>.</p> <p>Contestualmente è richiesta una <b>variazione in diminuzione</b> nel rigo RF52 per le operazioni considerate deducibili.</p> <p><u>L'indeducibilità non viene considerata se l'impresa fornisce la prova che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A. l'impresa estera o il professionista estero svolge un'attività commerciale o professionale reale;</li> <li>- B. che le operazioni in essere hanno un effettivo interesse economico;</li> <li>- C. che le stesse hanno avuto concreta esecuzione</li> </ul>	

REGIME SANZIONATORIO QUADRO RF – INDICAZIONE COSTI BLACK LIST			
OMESSA INDICAZIONE	SANZIONE 10% IMPORTO OMESSO (MIN 500 – MAX 50.000)		
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ante controlli	SANZIONE FISSA (MIN 258 – MAX 2.065)		
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA post controlli	SANZIONE 10% IMPORTO OMESSO (MIN 500 – MAX 50.000)		

  

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO – RIGO RF 31			
<b>Ci sono altre variazioni in aumento da indicare?</b>			<p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dividendi imputati per competenza in precedenti periodi d'imposta ed incassati nel 2014;</li> <li>- Incentivo fiscale Tremonti-ter;</li> <li>- Spese vitto e alloggio per trasferte dipendenti fuori comune eccedenti i limiti;</li> <li>- Canoni di leasing indeducibili;</li> <li>- Valore normale beni assegnati ai soci</li> <li>- Plusvalenze non imputate a conto economico secondo le disposizioni fiscali;</li> <li>- Remunerazione ai contratti di associazione in partecipazione (apporto di capitale o misto)</li> </ul>

QUADRO RF – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
DIVIDENDI UTILI TRASPARENZA - RIGO RF38				
	SI	NO	ANALISI	NOTE
Sono stati imputati a conto economico dei dividendi ricevuti per i quali la società aveva optato per il regime della trasparenza fiscale?			Nel <b>rigo RF38</b> , va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, derivanti dalla partecipazione in società di cui all'art. 115 del TUIR in regime di trasparenza fiscale.	
UTILI LAV. DIP. E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE + COMP.AMMINISTRATORI - RIGO RF40				
Sono presenti quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi?			Questi importi sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico. Vanno quindi indicati nel rigo RF40.	
Sono stati corrisposti compensi agli amministratori imputati al conto economico in un esercizio precedente?			Indicare l'importo nel rigo RF40	
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI DI ES. PRECEDENTI - RIGO RF43				
Sono presenti spese di rappresentanza deducibili?			Indicare gli importi deducibili nel rigo RF43	
Sono presenti spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta?				
PROVENTI NON TASSABILI – RIGO RF 44				

<p><b>Sono stati imputati dei proventi a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa?</b></p>		<p>Nel rigo RF44, vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 91 del TUIR comma 1, lett. a) e b), non concorrono alla formazione del reddito d'impresa in quanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esenti da imposte (ad esempio, interessi attivi su BOT e CCT esenti);</li> <li>2. assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta;</li> <li>3. soggetti ad imposte sostitutive</li> </ol>	
<p><b>UTILI SU CAMBI – RIGO RF 45</b></p>			
<p><b>Sono stati contabilizzati utili su cambi?</b></p>		<p>Nel rigo RF45, vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR).</p>	
<p><b>PLUSVALENZE PARTECIPAZIONI ESENTI – RIGO RF 46</b></p>			
<p><b>Sono presenti plusvalenze da partecipazioni esenti?</b></p>		<p>Nel rigo RF46, ove esistano i requisiti di cui all'art. 87, TUIR, va quindi indicato il 95%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni;</li> <li>– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;</li> <li>– della differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale.</li> </ul>	
<p><b>QUOTA ESCLUSA DEGLI UTILI DISTRIBUITI – RIGO RF 47</b></p>			
<p><b>Sono stati percepiti utili esclusi da tassazione in misura pari al 95% ?</b></p>		<p>Nel rigo RF47 va indicato il 95 per cento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-delle somme attribuite a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili,</li> <li>-della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza</li> <li>-degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali.</li> </ul>	
<p><b>UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI BLACK LIST – RIGO RF 48</b></p>			
<p><b>Sono stati percepiti utili da soggetti non rientranti nella c.d. "White list"?</b></p>		<p>Nel rigo RF48 vanno indicati gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis del TUIR relativi a redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM).</p>	
<p><b>REDDITO ESENTE E DETASSATO – RIGO RF 50</b></p>			

<p>La società beneficia di particolari agevolazioni?</p>		<p>Nel rigo RF50 vanno indicate le <b>variazioni in diminuzione</b> derivanti dalle seguenti agevolazioni:          – ammontare del reddito esente conseguito dalle SIIQ e SIINQ;          –bonus capitalizzazione;          –reti di imprese;          –settore navale e della pesca;          –settore cinematografico e simili;          –l'ammontare del reddito esente ai fini IRES con riferimento alle cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro.</p>	
<p>Sono presenti costi black list deducibili?</p>		<p>Nel rigo RF52, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e soggetti (imprese o professionisti) residenti in paradisi fiscali per le quali, ad opera dell'esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo.</p>	
<p>Sono state esercitate le opzioni di cui all'art. 13, co. 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, per i valori civili e fiscali delle rimanenze?</p>		<p>In questo caso è necessario fare riferimento ai dati di cui al quadro RV, sezione I.          Se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata nel rigo RF54.</p>	
<p><b>ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – RIGO RF 55</b></p>			
<p>Ci sono altre variazioni in diminuzione da considerare?</p>		<p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dividendi</b> imputati per competenza al conto economico ma non ancora percepiti;</li> <li>• l'importo forfetario di <b>euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero</b>, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;</li> <li>• l'importo delle <b>quote di accantonamento annuale al TFR</b> destinate a forme pensionistiche complementari,</li> <li>• l'importo delle <b>somme distribuite da trust</b>;</li> <li>• <b>l'importo pari al 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione</b> (se sono state sostenute spese per interessi passivi);</li> <li>• l'importo relativo alla quota di <b>interessi passivi indeducibili</b> nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR;</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti;</li> <li>• l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta;</li> <li>• eventuali variazioni derivanti dalla correzione degli errori contabili (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013);</li> <li>• <b>il 20% dell'IMU 2014 su immobili strumentali.</b></li> </ul>	
--	--	--	--

**SCHEDA DEDUCIBILITA' COSTI AUTO**

TIPOLOGIA DI COSTO	MEZZI DI TRASPORTO NON DISCIPLINATI DALL'ART. 164	BENI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	BENI AD USO PUBBLICO	BENI UTILIZZATI DAGLI AGENTI DI COMMERCIO	DAL 1.1.2014	
					IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE	DIVERSI DAI PRECEDENTI UTILIZZATI DALLE IMPRESE
COSTI DI ACQUISTO (AMM.TO)	SEGUONO I PRINCIPI DI DEDUZIONE ORDINARIAMENT E PREVISTI PER LA TIPOLOGIA DI REDDITO	100%	100%	80% ENTRO IL LIMITE DI EURO 25.822,84	70% DELLE SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE	20% ENTRO IL LIMITE DI COSTO DI ACQUISTO PARI A EURO 18.075,99
COSTI DI NOLEGGIO	SEGUONO I PRINCIPI DI DEDUZIONE ORDINARIAMENT E PREVISTI PER LA TIPOLOGIA DI REDDITO	100%	100%	80% ENTRO IL LIMITE DI EURO 3.615,20	70% DELLE SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE	20% ENTRO IL LIMITE DI EURO 3.615,20
CANONI DI LEASING	SEGUONO I PRINCIPI DI DEDUZIONE ORDINARIAMENT E PREVISTI PER LA TIPOLOGIA DI REDDITO	100%	100%	80% DEI CANONI PROPORZIONALMENTE CORRISPONDENTI AD UN COSTO DI ACQUISTO DEL CONCEDENTE NON SUPERIORE A EURO 25.822,84	70% DELLE SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE	20% DEI CANONI PROPORZIONALMENTE CORRISPONDENTI AD UN COSTO DI ACQUISTO DEL CONCEDENTE NON SUPERIORE A EURO 18.075,99
SPESE DI IMPIEGO	SEGUONO I PRINCIPI DI DEDUZIONE ORDINARIAMENT E PREVISTI PER LA TIPOLOGIA DI REDDITO	100%	100%	80%	70% DELLE SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE	20% SENZA LIMITI

**PROSPETTO PER LA GESTIONE DELLA DEDUCIBILITÀ  
DEI COMPENSI AGLI ORGANI SOCIETARI**

Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:

Compenso da delibera assembleare relativo al 2014	Di cui pagato nel corso del 2014	Di cui pagato entro il 31.12.14 ad amministratori con partita Iva	Di cui pagato entro il 12.01.14 ad amministratori senza partita Iva	Di cui non pagato

**SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

A decorrere dal 2008 le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale e subiscono un regime di deducibilità così schematizzabile:

casistica	descrizione	Regime di deducibilità
01	Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €50	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza
02	Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a €50	Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03	Spese considerate non di rappresentanza	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

**Spese per omaggi**

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto della attività propria dell'impresa, quali bottiglie di vino, generi alimentari, ecc.) facendo attenzione all'impatto dell'Iva che, secondo il disposto dell'articolo 19-bis 1 del DPR n.633/72.

L'imposta non detraibile si cumula con il costo del bene e, pertanto, il limite dei €50 va commisurato alla sommatoria delle due componenti. Di fatto, nei casi di imposta indetraibile, il limite effettivo di imponibile è il seguente:

**INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE**

<b>01</b>	Nel conto economico dell'anno 2014 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a €50	€ .....
-----------	--	---------



**Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a plafond**

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

elementi distintivi		descrizione
<b>CARATTERISTICHE</b>		Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
<b>DIFFERENTI TIPOLOGIE</b>	a)	le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa
	b)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
	c)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa
	d)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa
	e)	ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a €50)

Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l'ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell'azienda:

INDIVIDUAZIONE DELLA SECONDA CLASSE DI SPESE							
02	a)	Spese per viaggi di promozione				€	
	b)	Spese per intrattenimento legato a ricorrenze				€	
	c)	Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni				€	
	d)	Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni				€	
	e)	Altre spese di rappresentanza				€	
	<b>TOTALE VOCE CONTABILE</b>					€	
	<b>ATTENZIONE:</b> l'Agenzia delle entrate, con la non condivisibile circolare 6/E/2009, ha affermato che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali, a decorrere dal 01.09.2008, non si fosse detratta l'iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta. Per le aziende che non intendessero aderire alla suesposta tesi, si prega di autorizzare lo Studio a considerare i valori di bilancio.						
	<input type="checkbox"/> <b>barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell'IVA</b>						
	<b>A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE</b>					€	
	<b>TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A)</b>					€	
	<b>DATI CONTO ECONOMICO</b>						
	<b>A1</b>		€				
	<b>A5</b>		€				
	<b>TOTALE (B)</b>		€				
	<b>PLAFOND</b>	→	<b>RIPARTIRE IL VALORE DI (B)</b>	→	<b>SINO A 10.000.000,00 DI</b>	1,3%	€
<b>PER L'ECCEDENZIA SINO A 50.000.000,00</b>					0,5%	€	
<b>PER L'ECCEDENZIA</b>					0,1%	€	
<b>TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITA'(C)</b>					€		

	<b>RACCORDO CON IL MODELLO UNICO</b>	<b>SE (A) &gt; (C)</b>	QUOTA DEDUCIBILE = (A)	€
			QUOTA NON DEDUCIBILE (A) – (C)	€
		<b>SE (A) &lt; (C)</b>	QUOTA DEDUCIBILE = (A)	€
<b>Spese non di rappresentanza</b>				

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del *plafond*.

<b>INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE</b>			
<b>03</b>	<b>PER TUTTE LE IMPRESE</b>	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa	€
		le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.	€
	<b>PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE</b>	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili	€
	<b>PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI</b>	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.	€
<b>TOTALE VOCE CONTABILE</b>			€
<p><b>ATTENZIONE:</b> l'Agenzia delle Entrate, con la non condivisibile C.M. 6/E/09, ha affermato che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali, a decorrere dal 01.09.08, non di fosse detratta l'iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta. Per le aziende che non intendessero aderire alla suesposta tesi, si prega di autorizzare lo Studio a considerare i valori di bilancio.</p>			
<p><input type="checkbox"/> <b>barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell'Iva</b></p>			
<b>A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE</b>			€
<b>TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>			€
<b>DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE</b>			
<p>La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le generalità dei soggetti ospitati,</li> <li>2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione,</li> <li>3. la natura dei costi sostenuti.</li> </ol>			
<p><input type="checkbox"/> <b>barrare la casella per attestare che l'azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione</b></p>			

<b>PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO</b>			
01	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE		€
02	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile)		€
03	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE		€
<b>TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE</b>			€
<b>RACCORDO CON LA CONTABILITÀ:</b>			
	Di cui imputate al conto .....	€	
	Di cui imputate al conto .....	€	
	Di cui imputate al conto .....	€	
	Di cui imputate al conto .....	€	
<b>TOTALE</b>		€	<b>A QUADRATURA</b> €

**PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE**

**Le perdite su crediti di modesta entità**

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. In base alla nuova disciplina gli “elementi certi e precisi” richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti **sussistono per presunzione di legge** quando:

- il credito è di modesta entità ed è scaduto da sei mesi;
- il diritto alla riscossione è prescritto;
- i soggetti las hanno cancellato crediti dal bilancio a seguito di eventi estintivi.

**L’art. 101, comma 5 del Tuir**, infatti:

- consente la **deduzione** di tali poste qualora sussistano queglii “*elementi certi e precisi*” che permettano di considerare **acquisita a titolo definitivo la perdita dell’attività**;
- prevede una **presunzione** assoluta di “certezza” della perdita nel momento in cui il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali**.

La disposizione del Tuir detta, dunque, le condizioni che consentono di dedurre le perdite su crediti, condizioni che possono essere articolate in: un **principio generale** e in un **principio speciale**.

Il principio generale stabilisce che la **perdita su crediti è deducibile se si può dimostrare che vi sono elementi incontrovertibili**, certi e precisi, che indicano l'intervenuta **definitività** della perdita del credito, in tutto o in parte.

Il principio speciale, d’altro canto, fissa la regola che se un debitore è assoggettato a una **procedura concorsuale** (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, dopo il decreto Sviluppo anche accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’ articolo 182-bis della legge fallimentare) **la sussistenza degli elementi certi e precisi è automatica** in presenza di queste procedure che, di per sé, danno certezza alla perdita.

Ora con l’art.33 comma 5 viene finalmente stabilito un criterio certo per la deducibilità delle **perdite su crediti di modesto valore**. La norma afferma che l'elemento certo e preciso si ha per certo se il credito è di modesta entità e **se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza** di pagamento del credito stesso. Ma, soprattutto, viene fissato un criterio per stabilire quando un credito è di modesta entità:

- importo **non superiore a 5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione;
- importo **non superiore a 2.500 euro** per le altre imprese.

Le modalità di individuazione delle imprese di più rilevante dimensione si ricavano da una norma in materia di accertamento (articolo 27, comma 10, del DI 185/2008), e sono tali le imprese che conseguono un volume d'affari o di ricavi (entità che non sono necessariamente coincidenti) individuati dai seguenti valori:

- 300 milioni di euro fino al 2009;
- 200 milioni di euro per il 2010;
- 150 milioni di euro dal 2011.

Creditore	Importo	Inviata dichiarazione di remissione
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

**PROSPETTO DEI COSTI BLACK - LIST**

I soggetti che intrattengono operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (ossia Paesi che hanno un regime fiscale particolarmente agevolato – si vedano le tabelle sottostanti) devono monitorare attentamente tali rapporti: la mancata separata evidenza nel modello Unico comporta l'applicazione di sanzioni.

Paesi a fiscalità privilegiata	Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Paese	Costi contabilizzati
	€
	€
	€
	€

Paesi a fiscalità privilegiata con deroghe specifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;</li> <li>✓ Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;</li> <li>✓ Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;</li> <li>✓ Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.</li> </ul>
Paese	Costi contabilizzati
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€

<b>Paesi a fiscalità privilegiata per determinati soggetti o attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'<i>Oil Income Tax</i>, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal <i>Foreign Investment Code</i>;</li> <li>✓ Antigua, con riferimento alle <i>international business companies</i>, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'<i>International Business Corporation Act</i>, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;</li> <li>✓ Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla <i>tax Incentives Limitation Law</i>;</li> <li>✓ Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;</li> <li>✓ Dominica, con riferimento alle <i>international companies</i> esercenti l'attività all'estero;</li> <li>✓ Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle <i>Free Trade Zones</i> che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;</li> <li>✓ Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'<i>Export Industry Encourage Act</i> e alle società localizzate nei territori individuati dal <i>Jamaica Export Free Zone Act</i>;</li> <li>✓ Kenia, con riferimento alle società insediate nelle <i>Export Processing Zones</i>;</li> <li>✓ Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al <i>Malta Financial Services Centre Act</i>, alle società di cui al <i>Malta Merchant Shipping Act</i> e alle società di cui al <i>Malta Freeport Act</i>;</li> <li>✓ Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a <i>Corporate Tax</i> in misura ridotta, alle <i>Off-shore Companies</i> e alle <i>International Companies</i>;</li> <li>✓ Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella <i>Colon Free Zone</i> e alle società operanti nelle <i>Export Processing Zone</i>;</li> <li>✓ Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal <i>Puerto Rico Tax Incentives Act</i> del 1988 o dal <i>Puerto Rico Tourist Development Act</i> del 1993;</li> <li>✓ Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società <i>holding</i>, ausiliarie e "di domicilio"; Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle <i>holding</i> che esercitano esclusivamente attività <i>off-shore</i>.</li> </ul>
	<p>Le limitazioni contenute in quest'ultima sezione valgono anche per le società residenti negli Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati.</p>
<b>Paese</b>	<b>Costi contabilizzati</b>
	€
	€
	€

**DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER LA CERTEZZA DEI DATI INSERITI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta/società  
\_\_\_\_\_ con P.IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**dopo essere stato adeguatamente informato sulle possibili responsabilità e conseguenze che derivano da eventuali inadempienze e, dunque, assumendosi ogni responsabilità conseguente quanto segue:**

- **relativamente alla compilazione della casella “canone RAI”, dove viene indicato il codice 3** - di non avere alcun apparecchio atto alla ricezione del segnale radiotelevisivo o radiofonico

Firma \_\_\_\_\_

- **relativamente la quantificazione e valutazione delle rimanenze al 31.12.2014**, che il valore di magazzino (merce, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione) da indicare ai fini civilistici e fiscali in Euro \_\_\_\_\_ è rispondente al valore effettivo dei beni e servizi in giacenza al 31/12/2014.

Firma \_\_\_\_\_

- **relativamente la compilazione del prospetto extra-contabile degli Studi di Settore o dei parametri**, di averlo compilato in modo corretto e cosciente, in base alle istruzioni ministeriali e chiedendo eventuali chiarimenti allo studio, anche alla luce della maggiorazione delle sanzioni per infedeltà dei dati previste per legge.

Firma \_\_\_\_\_

- **relativamente il mancato adeguamento ai ricavi richiesti dai parametri o dagli Studi di Settore**, di aver preso visione del risultato disposto dall'Amministrazione Finanziaria e che essendo stati dichiarati ricavi e/o compensi compresi nel cosiddetto intervallo di confidenza (intervallo tra il ricavo minimo e il ricavo puntuale) calcolato dal software Gerico, pur essendo considerato “non congruo” non intende comunque procedere all'adeguamento dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte dovute e conscio delle eventuali conseguenze ai fini dei futuri accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Firma \_\_\_\_\_

- essendo stati dichiarati ricavi e/o compensi inferiori al ricavo minimo calcolato dal software Gerico non intende adeguarsi al livello di ricavi dichiarati, pur essendo stato ammonito delle possibili conseguenze.

Firma \_\_\_\_\_

- **relativamente al test di operatività e alla perdita sistemica della propria ditta/società**, di avere preso visione del risultato ottenuto e della compilazione del quadro RS di Unico SC 2015, trovandolo rispondente alle informazioni fornite allo Studio, che ha provveduto a comunicare le regole attualmente vigenti (maggiorazione dell'aliquota Ires, maggiori imposte versate sul reddito minimo, limitata riportabilità delle perdite, utilizzabilità limitata o blocco del credito iva) .

Firma \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

**CHECK - LIST IRAP 2015 (anno 2014)**

#

**DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE** \_\_\_\_\_

**TIPO DI SOCIETA'** \_\_\_\_\_

- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative
- le società di mutua assicurazione;
- le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;
- le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
- i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice, di armamento e di fatto equiparate;
- persone fisiche titolari di reddito d'impresa;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni;
- le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli minori);
- gli enti privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

**Nel caso in cui si decida di non compilare il modello Irap, far firmare al contribuente una dichiarazione di non sussistenza, o meno, del requisito di autonoma organizzazione.**

**DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta/società  
\_\_\_\_\_ con P.IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**dopo essere stato adeguatamente informato sulle possibili responsabilità e conseguenze che derivano da eventuali inadempienze e, dunque, assumendosi ogni responsabilità conseguente quanto segue:**

- **relativamente la soggettività passiva Irap**, di non essere dotato di un'autonoma organizzazione nello svolgimento della propria attività e di avere dato, quindi, istruzioni allo Studio al fine di omettere la presentazione della relativa dichiarazione, dopo essere stato debitamente informato in merito alle relative conseguenze e alle possibili scelte in tal senso.

**Firma** \_\_\_\_\_

**Luogo e data** \_\_\_\_\_



Nel caso in cui si decida di compilare il modello Irap, verificare i seguenti dati:

**Modalità e termini di presentazione**

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO E' ORDINARIO?

SI \_\_\_ NO \_\_\_

**ATTENZIONE** In base al DM 11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, che coincidono con quelli di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Distinguiamo pertanto:

Periodo d'imposta	Termine ultimo di presentazione
<b>Persone fisiche, s.s., S.n.c. e S.a.s., nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, Tuir</b>	
Indifferente	<b>30 settembre 2015</b>
<b>Tutti gli altri soggetti tenuti (es. società di capitali)</b>	
Soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare	<b>30 settembre 2015</b> (ultimo giorno del nono mese successivo al 31/12/2014)
Società con periodo d'imposta a cavallo, Es. 1/7/2014 - 30/6/2015	<b>31 marzo 2016</b> (ultimo giorno del nono mese successivo al 30/6/2015)

LA SOCIETA' E' STATA INTERESSATA DA UN'OPERAZIONE STRAORDINARIA nel 2014 ? SI \_\_\_ NO \_\_\_

SE SI' IN CHE DATA? \_\_\_\_\_

**VERSAMENTI IMPOSTE**

LA SOCIETA' QUANDO VERSA SALDO IRAP 2014 E ACCONTI IRAP 2015? \_\_\_\_\_

**CALCOLO DELL'IMPOSTA – SOGGETTI IRES – STEP (QUADRO IC)**

4. REPERIRE IL BILANCIO 2014 IN FORMATO UE
5. FARSI DARE "PROSPETTO DEDUZIONI 2014" DAL CONSULENTE DEL LAVORO
6. EFFETTUARE IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRAP – METODO DA BILANCIO

**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – QUADRO IC**

1. In applicazione del **principio di diretta derivazione dal bilancio d'esercizio** i soggetti individuati dall'art. 5 del D.Lgs.1997 determinano il **Valore della Produzione Netta** facendo esclusivo riferimento alla rappresentazione di

bilancio dettata dall'art. 2425 del Codice Civile. L'art. 5 D.Lgs. 446/1997 stabilisce che: "la base imponibile è determinata dalla differenza tra il **valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)** dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio."

Pertanto al fine di addivenire al Valore della Produzione Netta (base imponibile IRAP) è necessario determinare la differenza tra il "Valore della Produzione" ed i "Costi della Produzione" del Conto Economico, riprendendo successivamente in aumento le voci di bilancio che individuano costi espressamente indeducibili ai fini IRAP. Si tratta di: costi per il personale, svalutazione delle immobilizzazioni, svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti.

DATO CONTABILE	RIGO DICHIARAZIONE IRAP
A) Valore della produzione:	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	RIGO IC 1
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	RIGO IC 2
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione;	RIGO IC 3
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	RIGO IC 4
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	RIGO IC 5
Totale	
B) Costi della produzione:	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	RIGO IC 7
7) per servizi;	RIGO IC 8
8) per godimento di beni di terzi;	RIGO IC 9
9) per il personale:	
a) salari e stipendi;	
b) oneri sociali;	
c) trattamento di fine rapporto;	
d) trattamento di quiescenza e simili;	
e) altri costi.	
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	RIGO IC 10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	RIGO IC 11
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	RIGO IC 12
12) Accantonamenti per rischi;	
13) Altri accantonamenti;	
14) Oneri diversi di gestione.	RIGO IC 13
Totale	
"Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) rilevante ai fini IRAP"	

**NOTA BENE** Gli importi saranno quindi indicati **al netto di sconti commerciali applicati**, mentre non rilevano (perché contabilizzati al punto "C" del Conto Economico) gli eventuali **sconti finanziari praticati** (relativi, ad esempio, agli sconti per pagamenti anticipati).

Qualora invece si sia provveduto a rilevare (secondo il corretto principio contabile) nella voci straordinarie del Conto Economico (**E20, E21**) eventuali **sconti o resi relativi a partite contabilizzate** negli esercizi precedenti nella parte "ordinaria" (voci A e B del Conto Economico), anche queste voci concorreranno alla formazione della base imponibile mediante "ripresa" tra le variazioni in aumento o in diminuzione.

2. L'operazione aritmetica di determinazione della "Differenza tra Valore e Costi della produzione ai fini IRAP" andrà seguita da un'ulteriore operazione di rettifica, avente come obiettivo **l'espunzione dall'aggregato appena calcolato di quei componenti negativi che l'art. 5 considera "comunque" indeducibili:**

- spese per i dipendenti,
- collaboratori ed associati in partecipazione (ovunque classificate in bilancio), interessi su canoni di leasing, perdite su crediti, IMU. Questa sequenza logica, funzionale alla determinazione del Valore della Produzione Netta, è ripresa nello stesso modello di dichiarazione IRAP.



Deduzione contributi per assicurazioni contro infortuni sul lavoro	comma 1, lett. a), n. 1	IS 1
Deduzione forfetaria per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. <b>cuneo fiscale</b> ) Si distingue in deduzione “base” e “maggiorata” (prevista per le Regioni svantaggiate)	comma 1, lett. a), nn. 2 e 3	IS 2
Deduzione contributi previdenziali ed assistenziali	comma 1, lett. a), n. 4	IS 3
Deduzione spese apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo	comma 1, lett. a), n. 5	IS 4
Deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti	comma 4-bis.1	IS 5
Deduzione per incremento della base occupazionale	Comma 4-quater dell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997	IS 6

Le deduzioni per il personale dipendente: *f*

- sono usufruibili dai soggetti passivi IRAP, a **prescindere dal metodo (“contabile” o “da bilancio”)** utilizzato per la determinazione della base imponibile; *f*
- spettano **per ciascun dipendente, per un ammontare non superiore alla retribuzione** ed agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

**NOTA BENE** In caso di soggetto residente che svolge attività anche fuori dal territorio nazionale, le deduzioni sono riconosciute solo limitatamente al personale impiegato nel territorio dello Stato (Circolare n. 8 del 3 aprile 2013).

**NOVITA’ Deduzione per incremento occupazionale**

Il rigo IS6 accoglie la deduzione prevista dal comma 4-quater, dell’art. 11 del D.Lgs. 446/97, come sostituito dall’articolo 1, comma 132, lett. a), della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, spettante per i soggetti che incrementano il personale assunto a tempo indeterminato.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 è consentita la deduzione, dalla base imponibile IRAP, dei costi sostenuti per l’assunzione di personale a tempo indeterminato: tale deduzione è ammessa laddove alla fine del periodo d’imposta in cui vengono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in organico con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto in forza nel periodo d’imposta precedente, con una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente, al netto di eventuali uscite (licenziamenti, pensionamento) di personale a tempo indeterminato verificatesi in società controllate o collegate.

La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui avviene l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due periodi d’imposta successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B9 e B14 del Conto economico.

La deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, si ha un decremento occupazionale ossia, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, risulta inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.

**Tale nuova deduzione dalla base imponibile IRAP è cumulabile con le altre deduzioni** previste dall’art. 11 del D.Lgs. 446/97, comprese quelle preesistenti per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, sempre nel limite massimo del costo del lavoratore a carico dell’impresa.

La compilazione della dichiarazione IRAP, nel campo 1 del rigo IS6 richiede l’indicazione del numero dei nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato, oggetto dell’incremento occupazionale mentre nel campo 2 si dovrà inserire l’ammontare della deduzione spettante.

**ALTERNATIVITA' DELLE DEDUZIONI**

E' STATA CONSIDERATA L'ALTERNATIVITA' DELLE DEDUZIONI? SI \_\_\_ NO \_\_\_

Per effetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 4-septies, D.Lgs. n. 446/97:

- **è sempre consentita la deduzione dei contributi assicurativi** ex comma 1, lett. a), n. 1, che pertanto, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2015, “non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall'articolo 11”;
- **le deduzioni per il “cuneo fiscale”** sono alternative, per ciascun lavoratore: *f*
- alla deduzione per spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale con contratto di formazione lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5); *f*
- alla deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 per i soggetti con componenti positivi del VAP non superiori a € 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1).

Al fine di usufruire della massima deduzione possibile **è necessario confrontare, per ciascun dipendente a tempo indeterminato:**

1. l'ammontare spettante applicando la deduzione c.d. “cuneo fiscale”;
2. l'ammontare spettante applicando le altre deduzioni; e considerare, ovviamente, quella di ammontare più elevato.

Sez. I	Descrizione	1	2	3	Deduzione
INAIL	IS1 Contributi assicurativi				,00
Cuneo fiscale	IS2 Deduzione forfetaria	Alternative (per ciascun dipendente)	NEW soggetti al "de minimis" di cui		,00
	IS3 Contributi previdenziali ed assistenziali				,00
Comma 1, lett. a), n. 5	IS4 Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		Personale adetto alla ricerca e sviluppo di cui		,00
Comma 4-bis.1	IS5 Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				,00

**ULTERIORE DEDUZIONE – rigo IC 74/IP72/IQ65**

SPETTA L'ULTERIORE DEDUZIONE? SI \_\_\_ NO \_\_\_

Per tutti i **soggetti passivi IRAP “minori”** (ad eccezione delle Amministrazioni Pubbliche, delle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica) sono previste delle **deduzioni forfetarie variabili per scaglioni di base imponibile**, che si esauriscono quando il valore della produzione supera l'importo di euro 181.000 (art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. 446/1997).

La Legge 228/2012 (Stabilità 2013) al comma 484, ha previsto un **incremento della deduzione “forfetaria”** di cui al comma 4-bis del citato art. 11 D.lgs. 446/1997, spettante per tutti i contribuenti di piccole dimensioni con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014.

La seguente tabella riepiloga le deduzioni spettanti per l'anno d'imposta 2014, distinte per tipologia di società e classe di base imponibile:

Nel rigo IC74 troverà indicazione l'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 prevista **qualora il valore della produzione, realizzata nel territorio dello Stato, non risulti superiore ad Euro 180.999,91.**

DEDUZIONI			
Base imponibile		Deduzione ordinaria (società di capitali)	Deduzione maggiorata (società di persone, imprenditori e professionisti)
fino a 180.759,91		8.000	10.500
oltre 180.759,91	fino a 180.839,91	6.000	7.875
oltre 180.839,91	fino a 180.919,91	4.000	5.250
oltre 180.919,91	fino a 180.999,91	2.000	2.625

**NOTA BENE** Qualora il periodo di imposta sia inferiore o superiore a dodici mesi l'importo della deduzione e della base imponibile dovranno essere ragguagliati all'anno solare. L'ammontare della suddetta deduzione è esposto nella sezione della dichiarazione IRAP dedicata alla determinazione del valore della produzione netta (riga IC74 per le società di capitali, riga IP72 per le società di persone e riga IQ65 per le persone fisiche).

## DEDUZIONI REGIONALI

SPETTANO DEDUZIONI REGIONALI ?    SI \_\_\_ NO \_\_\_

Nella **sezione XI del quadro IS** vanno indicate le deduzioni e/o detrazioni previste da apposite leggi regionali o provinciali.

Alcune di esse sono agevolazioni analoghe e antecedenti all'attuale deduzione prevista per l'incremento occupazionale, introdotta su base nazionale solo dall'esercizio 2014 (ad esempio le deduzioni introdotte in **Piemonte, Toscana e Umbria**); la tabella riepilogativa di tutte le deduzioni e detrazioni regionali è disponibile nell'appendice delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IRAP.

### PIEMONTE

Analizzando il caso della Regione Piemonte è possibile riscontrare alcune familiarità con la deduzione introdotta dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 a livello nazionale.

La Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2010 prevede una deduzione ai fini IRAP per i soggetti passivi che incrementano nei tre anni d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 (ossia fino al 2013) il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Tali contribuenti possono **dedurre un importo annuo di 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto** a partire dall'anno di assunzione, fino al terzo anno compiuto, che **diventano 30.000 euro per ogni nuovo lavoratore ultracinquantenne o al di sotto dei trentacinque anni**, sempre a partire dall'anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto. Costituiscono "nuove assunzioni" anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato, d'inserimento e a tempo determinato. Prima di poter usufruire dell'agevolazione, occorre effettuare una segnalazione semestralmente, utilizzando un apposito portale predisposto dalla Regione Piemonte.

L'importo deducibile non può comunque superare il costo del singolo dipendente e non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l'incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla Legge 296/2006 (cuneo fiscale).

L'importo della deduzione è riportato anche nel **quadro IR sezione I, nella colonna 4.**

**VARIAZIONI IN SINTESI IRES E IRAP 2015**

Variazioni in aumento e in diminuzione al risultato d'esercizio - Ires 2015			
Voce	Utile d'esercizio		Descrizione
	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	
spese telefoniche (telefono fisso)	✓	.	Le spese telefoniche relative a telefoni fissi e mobili sono deducibili per una percentuale dell'80%. Gli ammortamenti relativi ad apparecchi telefonici sono anch'essi deducibili per una percentuale dell'80%.
Spese telefoniche (telefono mobile)	✓	.	
Ammortamento apparecchi telefonici	✓	.	
Carburanti auto	✓	.	Per imprese e professionisti, i costi relativi alle auto sono deducibili nella misura del 20%, fino ad un massimo di euro 18.076. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, la deduzione dei canoni di leasing spetta a prescindere dalla durata contrattuale; la percentuale di deducibilità per le auto in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta è del 70%. Il costo per il noleggio delle auto è deducibile nel limite del 20% di euro 3.615,20 (canone massimo).
Manutenzioni auto	✓	.	
Tassa possesso auto	✓	.	
Assicurazioni auto	✓	.	
Leasing auto	✓	.	
Pedaggi autostradali	✓	.	
Altre spese auto	✓	.	



Noleggio auto	✓	.	
Ammortamento auto	✓	.	
Costi auto uso dipendenti	✓	.	
Canoni di leasing	✓	.	La deduzione dei canoni spetta a prescindere dalla durata contrattuale.
Spese di rappresentanza	✓	.	Le spese di rappresentanza sono deducibili fino ad un limite così calcolato: - se ricavi $\leq 10.000.000$ allora il limite massimo è ricavi (*) 0,013; - se ricavi $> 10.000.000$ allora il limite massimo è dato da: $(10.000.000 * 0,013) + (\text{ricavi} - 10.000.000) * 0,005$ . L'eccedenza è indeducibile
Manutenzioni eccedenti il 5%	✓	.	Le spese di manutenzione sono deducibili fino ad un massimo del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, così come risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. per i fabbricati strumentali occorre escludere il valore fiscale dell'area pertinenziale non ammortizzabile
Multe sanzioni ed ammende	✓	.	Le multe e le sanzioni sono totalmente indeducibili dal reddito
Erogazioni liberali	✓	.	Le erogazioni liberali vanno riprese a tassazione per l'intero importo e poi va effettuata una variazione in diminuzione per la parte deducibile ex art. 100, co. 2 Tuir
Perdite su crediti	✓	.	Sono indeducibili le perdite mancanti degli elementi certi e precisi o le perdite già coperte da svalutazioni dedotte solo in dichiarazione
Imposte e tasse locali	✓	.	Imposte e tasse locali, Ici e Irap di

			competenza dell'esercizio ed eventuali interessi su imposte sono totalmente indeducibili dal reddito
IMU	✓	.	Indeducibile l'80% dell'IMU 2014
Irap	✓	.	
Altre imposte e tasse indeducibili	✓	.	
Interessi su imposte	✓	.	
Minusvalenze indeducibili	✓	.	Vanno riprese a tassazione eventuali minusvalenze indeducibili
Quota plusvalenza	✓	.	Variazione in aumento per la quota di plusvalenza rateizzata di competenza dell'esercizio
Sopravvenienze passive indeducibili	✓	.	Si tratta, in particolare, di costi di competenza di esercizi precedenti
Interessi passivi indeducibili	✓	.	<p>Le regole per la deduzione degli interessi passivi (esclusi quelli capitalizzabili sui cespiti ammortizzabili e sugli immobili merce) sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi;</li> <li>- l'eccedenza tra interessi passivi e attivi è deducibile fino al limite del 30% del rol (differenza tra valore e costi della produzione, al lordo di ammortamenti e canoni di leasing).</li> </ul> <p>La parte eventualmente indeducibile è riportabile a nuovo fino a cinque esercizi ed è deducibile qualora vi sia capienza, in ogni singolo esercizio, pur sempre nella soglia del 30% del rol.</p>
Svalutazioni	✓	.	Variazione in aumento per gli importi relativi alla svalutazione delle immobilizzazioni

			<p>materiali o immateriali non considerate di natura straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente alla svalutazione crediti: sono deducibili dal reddito imponibile le svalutazioni dei crediti nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti;</li> <li>- le svalutazioni dei crediti sono ammesse finché il fondo svalutazione crediti non raggiunge il limite del 5% del valore di riferimento dei crediti. la parte eccedente viene recuperata a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi</li> </ul>
Accantonamenti indeducibili	✓	.	<p>Sono indeducibili gli accantonamenti mancanti dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva, ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla legge.</p> <p>Indeducibile è l'accantonamento per indennità suppletiva di clientela</p>
Altri costi indeducibili	.	.	<p>Si tratta di costi usualmente compresi nella voce B14, "oneri diversi di gestione" che non sono deducibili (ad esempio erogazioni liberali)</p>
Quota Irap deducibile	.	✓	<p>E' deducibile il 10% dell'Irap assolta (criterio di cassa) nell'esercizio 2014</p>
Plusvalenze patrimoniali	.	✓	<p>Si tratta di plusvalenze e sopravvenienze da acquisire a tassazione in quote costanti. si può trattare anche di plusvalenze relative a partecipazioni esenti</p>
Sopravvenienze attive	.	✓	<p>Si tratta di sopravvenienze attive non imponibili come, ad esempio, il rimborso di imposte indeducibili</p>
Contributi	.	✓	<p>Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti. contributi in conto esercizio non imponibili</p>
Spese ed altri	.	✓	<p>Si tratta di componenti non dedotti oppure</p>

componenti non dedotti			non imputati a conto economico in esercizi precedenti
imposte anticipate		✓	Variazione in diminuzione inerente le imposte anticipate relative all'esercizio
Compensi amministratori	.	✓	Compensi amministratori pagati nell'anno relativi ad esercizi precedenti (criterio di cassa allargato)
Spese di manutenzione	.	✓	Si tratta dei quinti da esercizi precedenti
Utilizzo fondo svalutazione crediti/fondi rischi e spese tassati	.	✓	Variazione in diminuzione che riguarda l'utilizzo (per realizzo dell'onere) del fondo svalutazione crediti tassati in precedenti esercizi a fronte di perdite deducibili ovvero dei fondi rischi e spese tassati a fronte di oneri deducibili
Imposte deducibili accantonate	.	✓	Variazione in diminuzione relativa ad imposte deducibili accantonate in precedenti bilanci e pagate nell'esercizio

Check list" società di comodo		
Operazione	Sì	No
E' stata verificata la possibilità di poter beneficiare di una delle <b>cause di esclusione</b> - di cui all'art. 30, L. 724/1994 - per evitare l'applicazione della disciplina delle società di comodo?		
Al fine di evitare che la società possa qualificarsi come "non operativa", è stata verificata la possibilità di poter beneficiare di una delle <b>cause di disapplicazione</b> di cui al Provv. Agenzia Entrate 11 giugno 2012?		
Al fine di evitare che la società possa qualificarsi in perdita sistematica, è stata verificata la possibilità di poter beneficiare di una delle <b>cause di disapplicazione</b> di cui al Provv. Agenzia Entrate 14 febbraio 2008?		
Nel caso di società di comodo, tra le imposte si è tenuto conto del maggior debito Ires derivante <b>dall'applicazione dell'addizionale del 10,5%</b> ?		
Ai fini della eventuale perdita del credito Iva, oltre allo status di società di comodo per un intero quinquennio, è stata verificata anche l'assenza, in ciascuno		

degli anni di tale quinquennio, di operazioni ai fini Iva pari ai "ricavi minimi"?		
--	--	--

Irap 2015 - Rettifiche da effettuare al risultato A - B			
Voci di bilancio	A - B		Descrizione
	Rettifiche +	Rettifiche -	
<b>Costi del personale:</b>			
Costi personale (totale B9)	✓	.	Rettifica in aumento relativa al totale della voce b9 del conto economico, relativa al costo del personale
Altri costi del personale non compresi in B9 bensì in B7:	✓	.	Rettifica in aumento relativa ad eventuali altri costi per dipendenti, amministratori o altre forme contrattuali (ad esempio, compensi per lavoro autonomo occasionale) non compresi nella voce B9 del conto economico (ad esempio, compresi nella voce B7)
- Compensi amministratori	✓	.	
- Compensi per prestazioni occasionali	✓	.	
- Rimborsi spese dipendenti e amministratori	✓	.	
- Indennità	✓	.	
- Compensi sindaci (non fatturati)	✓	.	
- 2/3 Inps collaboratori	✓	.	
- Altri costi collaboratori	✓	.	
- Lavoro interinale	✓	.	
- Utili associati in partecipazione	✓	.	
<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (B10c)</b>	✓	.	Rettifica in aumento relativa alla voce B10c del conto economico, ossia a svalutazioni delle immobilizzazioni materiali o immateriali non considerate di natura straordinaria

<b>Svalutazione crediti (B10d)</b>	✓	.	Rettifica in aumento relativa alla voce B10d del conto economico, ossia alla svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
<b>Perdite su crediti</b>	✓	.	Rettifica in aumento relativa alle perdite su crediti
<b>Accantonamenti per rischi (B12)</b>	✓	.	Rettifica in aumento relativa alle voci B12 e B13 del conto economico, ossia ad accantonamenti mancanti dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva, salvo quelli indicati dalla legge
<b>Altri accantonamenti (b13)</b>	✓	.	Rettifica in aumento relativa alle quote indeducibili dell'ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi e a titolo di avviamento eccedenti 1/18 del costo
<b>Ammortamento indeducibile di marchi e avviamento</b>	✓	.	
<b>Quota interessi su canoni leasing</b>	✓	.	Rettifica in aumento per la quota di interessi relativa a canoni di locazione finanziaria
<b>IMU</b>	✓	.	Rettifica in aumento inerente l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili
<b>Plusvalenze</b>	✓	.	Rettifica in aumento relativa alle plusvalenze da cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa né beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa (classificate in voci diverse da a)
<b>Altri componenti positivi (N.b.: plusvalenze rateizzate da esercizi precedenti)</b>	✓	.	Rettifica in aumento relativa ad eventuali componenti positivi di conto economico classificati in voci diverse da a, ma correlati a componenti rilevanti ai fini Irap in esercizi precedenti o successivi.  Si tratta, ad esempio, di quote residue di plusvalenze o altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la cui

			tassazione è stata rateizzata in applicazione della precedente normativa
<b>Minusvalenze</b>	.	✓	Rettifica in diminuzione relativa a minusvalenze da cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa né beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa (classificate in voci diverse da b)
<b>altri componenti negativi</b>	.	✓	Rettifica in diminuzione relativa a componenti negativi di conto economico classificati in voci diverse da b, ma correlati a componenti rilevanti ai fini irap in esercizi precedenti o successivi
<b>Deduzioni:</b>			
- Inail	.	✓	Rettifica in diminuzione relativa a contributi per le assicurazioni obbligatorie Inail
- Spese apprendisti, disabili e Cfl	.	✓	Rettifica in diminuzione inerente costi relativi ad apprendisti, disabili e contratto di formazione lavoro
- Cuneo fiscale	.	✓	Rettifica in diminuzione relativa al cuneo fiscale eventualmente spettante per l'esercizio 2014
- Deduzione incremento occupazionale	.	✓	